

COMUNE DI MANIACE

AVVISO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(art. 254, co. 2, D. Lgs.n. 267/00 - art.9, co. 1, D.P.R. n. 378/93)

Premesso che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Maniace;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 Maggio 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 9 giugno u.s., il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato alla componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 11 giugno 2021 la componente della Commissione si è insediata presso il Comune di Maniace;

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

INVITA

Chiunque, ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2020 (art. 252, co.4, del D. Lgs. n. 267/2000) a presentare **istanza di ammissione a massa passiva, in carta libera, indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Maniace Via Beato Placido**, Cap. 95030 Maniace, di cui si allega fac-simile scaricabile dal sito internet (www.comune.maniace.ct.it) direttamente:

- al protocollo generale del Comune di Maniace, in orario d' ufficio;
- a mezzo raccomandata;
- via pec da inviare all'indirizzo: comunedimaniacect@legalmail.it;

Tale istanza deve essere presentata entro il **termine perentorio di sessanta giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on line del Comune di Maniace e sul sito web istituzionale, e dovrà contenere:

1. *Generalità identificative del creditore;*
2. *oggetto del debito;*
3. *epoca in cui il debito è sorto;*
4. *importo complessivo del debito dell'ente, eventualmente distinto per capitale ed accessori, se dovuti;*
5. *tipo ed estremi del documento che comprova il credito;*
6. *eventuali cause di prelazione ex art.2745 e segg. c.c.);*
7. *eventuali atti interruttivi della prescrizione;*
8. *idonea documentazione comprovante il diritto di credito.*

SI AVVERTE CHE

Sono ammissibili alla liquidazione:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/00 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31.12.2020;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00;
- c) i debiti derivanti da transazioni;
- d) i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e) gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto;
- f) i debiti per l'acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
 - che l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
 - che non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
 - che l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
 - che l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati;
- g) i debiti per forniture, opere e prestazioni relative ai lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, ed i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici;
- h) i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori, se il progetto relativo, di massima od esecutivo, sia stato consegnato all'Ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità;

Sono esclusi dalla massa passiva:

- a) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
- b) i debiti fuori bilancio relativi a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c) i debiti per espropriazioni di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari;

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e segg. Del D. Lgs. n. 267/2000:

-dalla data della dichiarazione del dissesto (15.03.2021) e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;

- dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Maniace 11/06/ 2021

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Mirella Portaro